

PERDITE SU CREDITI

di Mario Agostinelli

Prove di sincronizzazione tra norme civili e tributarie.

Il trattamento delle perdite su crediti è sicuramente uno degli argomenti tra i più discussi in dottrina, giurisprudenza e prassi. Le difficoltà derivano da una marcata diversa impostazione tra le norme che governano la redazione del bilancio e le disposizioni fiscali che ne limitano la rilevanza ai fini della determinazione della capacità contributiva dell'imprenditore.

Da un lato, infatti, le disposizioni dettate dal legislatore civile che si esprimono con l'applicazione del principio di competenza, di prudenza, e del presumibile valore di realizzo implicano la rilevazione delle perdite su crediti anche quanto solo latenti e potenziali, dall'altro le disposizioni prescritte dal legislatore fiscale che intendono privare di rilevanza le perdite rilevate sulla base di processi valutativi ispirati a mere stime discrezionali del redattore del bilancio, affatto radicate su fatti certi e precisi espressivi di una fondata inesigibilità.

Le diverse latitudini di trattamento hanno subito tuttavia un radicale avvicinamento in ragione delle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, e del nuovo principio contabile OIC 15 che definisce le ipotesi di cancellazione del credito nei casi di trasferimento dello stesso.

Come noto, le disposizioni tributarie, condizionano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla sussistenza di elementi certi e precisi con onere probatorio posto a carico del contribuente. Il nuovo ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR stabilisce che, *“gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”*, attribuendo quindi rilevanza fiscale alle *“perdite su crediti realizzate”* a prescindere dalla verifica della sussistenza degli elementi di certezza e precisione indicati nella prima parte del medesimo testo normativo.

In altri termini, in tutte le ipotesi per le quali è rilevata una perdita su crediti in relazione ad un atto avente natura realizzativa della stessa, comportando tale circostanza la rilevazione civilistica della perdita su crediti con cancellazione di

questi, il contribuente non avrà più l'onere di dovere fornire la prova della sussistenza degli elementi certi e precisi prescritti.

Con il presente lavoro s'intende fornire un'indicazione di massima delle posizioni maturate in dottrina del trattamento civile e fiscale delle perdite su crediti, per poi analizzare con praticità il caso delle perdite realizzate sia con riferimento alle norme che disciplinano la redazione del bilancio che con riferimento alle nuove disposizioni tributarie.

Condizione di deducibilità delle perdite derivanti da processi valutativi.

Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Il SECIT in merito agli elementi certi e precisi si è espresso affermando che, la norma fa riferimento, inevitabilmente, a circostanze fattuali oggetto di valutazione, che siano idonee ad esprimere non un pericolo di inesigibilità ma una situazione di fatto già attuale di inesigibilità ovvero nel caso di cessione del credito per importo inferiore al valore nominale, della inerenza dell'onere derivante dalla cessione.

L'interpretazione offerta può essere più semplicemente tradotta come segue:

- La norma subordina la rilevanza fiscale delle perdite su crediti alla condizione della riconducibilità della stessa ad elementi certi e precisi, e pertanto fa riferimento alla rilevata perdita su crediti derivante da un processo valutativo e non da atti aventi natura realizzativa;
- La norma attribuisce quindi rilevanza fiscale alle perdite su crediti appostate in bilancio in seguito a processi valutativi radicati su circostanze fattuali certe e precise, dotate di un adeguato e verificabile grado di oggettività espressive di una situazione già attuale di inesigibilità;
- La norma, derogando al primo comma dell'articolo 109 del TUIR, attribuisce rilevanza fiscale ad un onere rilevato, ancorché non certo nell'esistenza e oggettivamente determinabile nell'ammontare, essendo nell'an e nel quantum espressione della valutazione estimativa del redattore, quando questa è fondata su fatti e circostanze certe e precise nell'accezione di cui sopra.

Sulla base delle osservazioni esercitate si dovrà concludere che hanno rilevanza fiscale:

- Le perdite realizzate la cui imputazione in bilancio non deriva da un processo valutativo e per le quali la rilevanza fiscale non è condizionata alla sussistenza di elementi certi e precisi;

- Le perdite da processi valutativi che sono rilevanti se già manifestatasi in quanto frutto di stime radicate su fatti certi e precisi già espressivi di inesigibilità;

Non sono quindi deducibili:

- Le perdite potenziali che derivano da processi di valutazione non fondati su fatti certi e precisi espressivi di una inesigibilità già manifestatasi e che sono rilevate in bilancio ai sensi dell'articolo 2423 bis co. 1 numeri 3) (principio di competenza) e 4) (principio di prudenza), e dl numero 8) del primo comma dell'articolo 2426 (principio del presumibile valore di realizzazione).

Quella appena espressa è interpretazione coincidente con quella fornita dalla ASSONIME con la circolare n. 15/2013. Assonime, come buona parte della dottrina, sostiene che le perdite su crediti hanno latitudine di diversa intensità, alle quali dovranno corrispondere diversi trattamenti tributari:

- Le perdite realizzate, derivanti non da processi valutativi discrezionali del redattore del bilancio ma rilevate per rappresentare fatti certi e verificabili, immediatamente espressivi di una perdita già attuale e manifestatasi in modo definitivo, sono fiscalmente rilevanti perché espressivi di una situazione irreversibile della perdita del credito; tali perdite, osserva ASSONIME, non sono soggette al trattamento tributario di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR ma alle disposizioni di cui al primo comma dello stesso articolo. L'interpretazione si fonda sulla presupposta accezione secondo la quale i crediti devono essere considerati come "cespiti", e quindi la relativa perdita assume rilevanza fiscale alle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 101;

- Le perdite su crediti derivanti da processi di valutazione che assumono rilevanza fiscale alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 101:

- Se e quando sussistono elementi certi e precisi sulla base dei quali è fondata la valutazione del redattore del bilancio.

Le perdite realizzate - Il trattamento di Bilancio

Le perdite realizzate, come indicato nel principio contabile 12, devono essere rilevate nella voce B14 oneri diversi di gestione e non nella voce “accantonamenti per svalutazioni crediti”.

Il principio contabile afferma che *“devono essere iscritte nella voce B14 le perdite su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, le perdite conseguenti a cessioni di crediti, le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni, le perdite conseguenti a prescrizione di crediti”*.

Ne deriva che, per derivazione civilistica come interpretata dai principi contabili nazionali, le perdite realizzate sono da ricondurre a situazioni e circostanze fattuali espressive di una perdita già realizzata e quindi sottratta a procedimenti valutativi. Tali situazioni fattuali sono da ricondurre ad atti negoziali, anche unilaterali, che generano l'effetto estintivo del diritto di credito, in modo definitivo e irreversibile.

Situazioni che generano l'estinzione assoluta, definitiva e irreversibile del diritto di credito
- Provvedimento giudiziale che riconosce una riduzione del credito iscritto in bilancio;
- La cessione del credito ad un corrispettivo inferiore al valore del credito iscritto in bilancio;
- La transazione con la quale è ridotto il valore del credito iscritto in bilancio;
- La prescrizione del diritto di credito;
- L'atto unilaterale di rinuncia.

Con riferimento al trasferimento del credito si segnala il nuovo OIC 15, in corso di consultazione, nel quale sono esaminati i casi di trasferimento che generano la cancellazione dal bilancio della posizione creditoria.

Deduzione delle perdite per cancellazione del credito

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Questa è la rilevante novità introdotta nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR dalla Legge di stabilità 2014.

Tale nuova espressione normativa, di fatto, tende a sincronizzare le interpretazioni esercitate in dottrina (in particolare ASSONIME) con quelle fornite dall'Agenzia delle Entrate (si veda circolare 26/E/2013), ancorché le distanze rimangono per quanto ai riferimenti normativi fiscali di applicazione.

L'Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi 26/E/2013, aveva affermato che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, con riferimento alle condizioni prescritte della sussistenza di elementi certi e precisi ai fini della rilevanza fiscale delle perdite su crediti, deve trovare applicazione non solo con riferimento alle perdite da valutazione ma anche con riferimento alle perdite su crediti derivanti da atti realizzativi.

Nel paragrafo 3.2 della circolare 26/E/2013, l'agenzia delle entrate ha distinto gli elementi probatori della sussistenza dei presupposti di certezza e precisione che devono essere verificati e forniti dal contribuente, in tutti i casi di perdite su crediti realizzate.

In particolare e volendo schematizzare, il documento di prassi distingue, come segue, le modalità di verifica delle condizioni di deducibilità con riferimento alle singole ipotesi di perdite su crediti derivanti da atti realizzativi:

- **Cessione del credito:** il contribuente deve provare la convenienza economica della cessione del credito attestando che il minor valore realizzato non sia inferiore ai costi di riscossione mediamente praticati nel mercato da soggetti che operano nel settore del recupero crediti; l'AE ha precisato che le condizioni di deducibilità si devono ritenere sussistenti nei casi di cessione del credito ad intermediari finanziari qualificati e soggetti alle disposizioni speciali di vigilanza, e allo stesso modo che il collegamento societario tra i soggetti parte dell'operazione, cedente e cessionario, è indizio di assenza delle condizioni di deducibilità;
- **Transazione del Credito:** il contribuente deve dare dimostrazione della convenienza economica della atto di disposizione del credito che l'AE ritiene di dubbia sussistenza quando la transazione è consumata tra soggetti a vario titolo

collegati; la economica validità della transazione potrà essere espressa mediante l'attestazione del maggiore realizzato rispetto ai costi di recupero del credito;

- **Rinuncia del Credito:** l'AE afferma che la rinuncia del credito è atto unilaterale tendenzialmente coincidente con quello di liberalità e come tale non rilevante fiscalmente; è quindi il contribuente che deve fornire la prova della sussistenza della convenienza economica dell'atto unilaterale di disposizione del credito che potrà consistere: nella convenienza a non istaurare procedure esecutive in quanto di costo superiore al valore di probabile realizzazione del credito; nella convenienza economica riflessa nella stabilizzazione e migliorata relazione con il debitore presupposto di maggiori ricavi futuri.

Tutte le considerazioni sopra esposte devono ritenersi superate dalla nuova impostazione normativa che prevede che, le condizioni di deducibilità prescritte si presumono esistenti per tutte le ipotesi appena evocate. Ne deriva, in altre parole, che il contribuente non sarà più tenuto a fornire la prova nei termini di cui sopra per dare attestazione della sussistenza delle condizioni di certezza e precisione che ora si presumono esistenti in tutte le ipotesi per le quali i principi contabili prescrivono la cancellazione del credito.

L'amministrazione, tuttavia, per le ipotesi di cui in argomento, potrà sindacare la rilevanza fiscale della perdita su crediti, laddove sia riscontrata l'errata applicazione dei principi contabili, ovvero con riferimento alla non sussistenza dell'inerenza dell'onere imputato in diminuzione del reddito imponibile.

Avvalendosi del sindacato di cui all'inerenza quantitativa l'amministrazione potrà, infatti, contestare la deducibilità delle perdite rilevate con riferimento alle ipotesi di realizzazione delle stesse. Si tratta, per tali contenziosi, di verificare il riparto dell'onere probatorio. In altri termini ci si chiede su quale delle due parti, amministrazione e contribuente, grava l'onere probatorio della sussistenza o meno della ragione della pretesa tributaria.

Secondo l'ASSONIME, l'Agenzia delle entrate potrà contestare l'inerenza delle perdite subite, per la non economicità delle operazioni, causa della cancellazione del credito, che dissimula un atto di liberalità. La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/E/2013, afferma, con riferimento al trattamento delle perdite rilevate dai soggetti IAS adopter, che in sede di attività di controllo, l'ufficio, potrà dimostrare la non economicità delle operazioni imprenditoriali in base alle quali è

scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.

Per quanto sopra appare evidente che la prova della non inerenza quantitativa e della non economicità dell'operazione sottostante alla rilevata perdita su crediti dovrà essere fornita dall'Agenzia delle Entrate.

La nuova disposizione implica quindi un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ufficio finanziario, che potrà contrastare la deducibilità della perdita subita e realizzata fornendo la dimostrazione, con supporto di elementi oggettivi o quanto meno indiziari, della non inerenza dell'operazione di disposizione del credito che dissimula un atto di liberalità.

Si fa osservare che, oggetto delle eventuali contestazioni impositive, non è la sussistenza della condizione di deducibilità di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR (elementi certi e precisi), ma la condizione di deducibilità di cui al principio di inerenza indicato nell'articolo 109 comma 5 del TUIR.

In tal contesto di ripartizione del carico probatorio, appare in ogni caso utile tenere in considerazione le indicazioni espresse dall'agenzia delle entrate con la circolare 26/E/2013 e di cui sopra. Non vi è dubbio, infatti, che quelle verificate situazioni non potranno essere oggetto di contestazione.

Si osserva infine che, il presupposto della cancellazione del credito dal bilancio, sarà oggetto di valutazione caso per caso e potrà essere contestato dall'ufficio in atteggiamenti differenziati a secondo della natura dello stesso. Avremo quindi che mentre nella cessione del credito a soggetto appartenente al medesimo gruppo societario, l'agenzia delle Entrate non potrà limitarsi a sostenere la natura di liberalità dell'atto dispositivo, ma dovrà fornire anche la documentata manifesta sproporzione tra i costi del recupero e la perdita subita, nel caso di rinuncia al credito l'agenzia avrà vita più facile, essendo insita in tale tipologia di operazione l'antieconomicità rilevante ai fini della verifica dell'inerenza quantitativa.

Le perdite non realizzate – redazione in bilancio

Le norme che disciplinano la redazione del bilancio impongono la rilevazione non solo delle perdite realizzate ma anche di quelle manifestatesi e non definitive come pure di quelle solamente latenti.

Nel principio contabile 15 al paragrafo D. "Valutazioni", si legge che i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo e nel successivo paragrafo D.II.

rubricato, “Determinazione della rettifica per svalutazione dei crediti”, si legge che, il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

In sostanza, il principio stabilisce che i crediti iscritti in bilancio, dovranno essere rettificati nel loro valore mediante un fondo svalutazione che deve ospitare:

- Le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatasi;
- Le perdite per inesigibilità non ancora manifestatasi ma che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione conducono a ritenere già intrinseche nei saldi di bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere.

Per praticità appare appagante distinguere quindi le perdite non realizzate in due macro gruppi:

TIPOLOGIE DI PERDITE SU CREDITI DA PROCESSI DI VALUTAZIONE

- <u>Perdite per inesigibilità manifestatasi ma non definitive:</u> le perdite derivanti da un processo valutativo radicato su fatti ed elementi certi e precisi, dotati di un adeguato e verificabile grado di oggettività, circostanze fattuali espressive di una situazione già attuale di inesigibilità;

- <u>Perdite potenziali:</u> le perdite che sono riconducibili a valutazioni del redattore del bilancio e non radicati su fatti precisi e certi, ma su fatti e circostanze dei quali si deve tenere conto ma che non sono autonomamente rappresentativi di una inesigibilità attuale.
--

Perdite su crediti da processo di valutazione ai fini fiscali

Le perdite su crediti che derivano da processi di valutazione sono rilevanti fiscalmente alla verificata presenza di alcune condizioni. In particolare, le perdite su crediti per inesigibilità manifestatasi sono deducibili alle condizioni indicate nel comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, vale a dire se il contribuente provi la sussistenza di elementi certi e precisi sulla base dei quali è stata espressa la valutazione nel bilancio.

La norma poi, prevede alcune ipotesi per le quali la prova sopra evocata non è richiesta:

- Se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;
- Se di modico valore e scaduti da sei mesi.

Anche se non univoco in dottrina e giurisprudenza, sembra appagante ritenere che tali situazioni siano espressione di una presunzione legale assoluta a favore del contribuente della sussistenza delle condizioni di certezza e precisione richieste dalla norma ai fini della rilevanza fiscale.

Tanto precisato appare evidente che, la rilevanza fiscale della perdita da valutazione è condizionata alla prova, che deve fornire il contribuente, della sussistenza degli elementi certi e precisi a cui la rilevazione è riferita.

Secondo l'Agenzia delle Entrate le perdite presunte hanno rilevanza fiscale quando sussistono elementi certi e precisi idonei a dimostrare l'irreversibilità della perdita.

Come indicato nella circolare 26/E/2013, le situazioni tipiche a cui sono riferibili le perdite su crediti da processi di valutazione aventi rilevanza fiscale, possono essere sintetizzate come nel seguente schema:

<u>PERDITE SU CREDITI DA VALUTAZIONE – CASI – CIR. 26/E/2013</u>	
-	L'infertilità delle azioni esecutive nei confronti del debitore;
-	Irreperibilità del debitore;
-	Antieconomicità dell'operazione di recupero.

Per tutte le ipotesi esaminate l'agenzia delle Entrate ha dato indicazione dei toni probatori che il contribuente dovrà fornire in sede di verifica (si veda circ. 26/E/2013) per assicurarsi la deducibilità delle perdite rilevate sulla base di processi di valutazione.

28 Aprile 2014
Mario Agostinelli